



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE RAGIONERIA
Settore Contabilità e Finanza

BANDO DI GARA: “ Servizio finanziario e bancario per l’acquisizione di un finanziamento per un importo massimo di euro 25.622.741,00= suddiviso in due distinti lotti”

Quesito N. 1 : “In funzione dell’ eventuale utilizzo di fondi BEI a disposizione delle Società Finanziatrici , tra cui la ns Banca, siamo a richiederVi la conferma della Vs disponibilità ad accettare gli impegni usualmente richiesti a carico dei beneficiari finali dei Fondi BEI, e sostanzialmente consistenti nell’impegno a completare e mantenere in funzionamento/uso le opere finanziate, a garantire una loro adeguata copertura assicurativa, a rispettare le normative di protezione ambiente e sicurezza ed a ricorrere - per quanto riguarda appalti e forniture - alle procedure previste dall’Unione Europea (e recepite dalla normativa italiana) in materia di appalti pubblici, nonché a consentire eventuali sopralluoghi da parte della Banca e/o direttamente della BEI al fine di rendere verificabile la destinazione dell’importo del mutuo e la realizzazione dell’opera in argomento”.

Risposta: In funzione dell’eventuale utilizzo di Fondi BEI da parte della Banca Finanziatrice, si conferma l’accettazione degli impegni usualmente richiesti, e si precisa quanto segue:

- La Banca, con l’offerta, garantisce il finanziamento di tutte le opere che il Comune presenterà alla Banca stessa, a prescindere da un eventuale finanziamento della Banca tramite provvista BEI, essendo condizione indispensabile per procedere ad una comparazione equa di tutte le offerte in sede di aggiudicazione.
- In caso di ricorso da parte della Banca finanziatrice alla provvista BEI, gli impegni assunti dall’Ente, non dovranno comportare dilazioni nei tempi di erogazione del finanziamento da parte della Banca.


Quesito N. 2 : “In relazione al bando in oggetto e a quanto previsto specificamente all’ art. 6 sul divieto di cessione del contratto, siamo a richiedere se nel Contratto può essere inserita la seguente clausola:

“Indipendentemente da qualsiasi altra pattuizione, le parti convengono che la Banca potrà in qualsiasi momento costituire in garanzia, in tutto o in parte, i crediti ad essa derivanti dal presente Contratto alla Banca d’ Italia o alla Banca Centrale Europea nell’ ambito delle procedure di stanziabilità di cui all’ Atto di indirizzo della BCE del 20/09/2011 (BCE 72011/14) e successive modificazioni ed integrazioni, compiendo ogni attività necessaria al riguardo”.

Risposta: Tale clausola potrà essere inserita solo se la costituzione in garanzia, in tutto o in parte, dei crediti derivanti alla Banca dal presente contratto, non modificherà in alcun modo i rapporti finanziari tra la controparte creditrice (la Banca che concede il finanziamento e che stipula il contratto) e il Comune di Genova. La clausola sarà, nel caso, inserita nel Contratto con la seguente dicitura:

“Le parti convengono che la Banca potrà in qualsiasi momento costituire in garanzia, in tutto o in parte, i crediti ad essa derivanti dal presente Contratto alla Banca d’ Italia o alla Banca Centrale Europea nell’ ambito delle procedure di stanziabilità di cui all’ Atto di indirizzo della BCE del 20/09/2011 (BCE 72011/14) e successive modificazioni ed integrazioni, compiendo ogni attività necessaria al riguardo.

L’eventuale costituzione in garanzia non modificherà i rapporti relativi al pagamento delle rate del mutuo, in quanto il Comune di Genova continuerà a rimborsare le stesse all’Istituto mutuante che ha sottoscritto il presente contratto”.



Il Dirigente

Dott. Giovanni Librici